

[DL 216/2011](#)

ARTICOLO 20. Conservazione di somme... per la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato nel primo anno di attività

1- ter. Il termine di impegnabilità delle risorse iscritte nel capitolo 1694 dello stato di previsione del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nell'anno 2011 per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo), è prorogato al 31 dicembre 2012.

1- quater. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione dei commi 1-bis e ter del presente articolo, paria 62,2 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.